



seduta del 1/08/2007
delibera 864

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 124 LEGISLATURA N. VIII

DE/AM/S08 Oggetto: DPR 357/97 - LR n. 6/2007 - Approvazione di misure di
 0 NC conservazione generali per le zone di protezione
 speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti
 Prot. Segr. di importanza comunitaria di cui alla direttiva
 1041 92/43/CEE.

L'anno duemilasette addì 1 del mese di agosto in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Ascoli Ugo	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Minardi Luigi	Assessore
- Petrini Paolo	Assessore
- Pistelli Loredana	Assessore

Sono assenti:

- Agostini Luciano	Vice Presidente
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Giaccaglia Gianni	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
 Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

OGGETTO: DPR 357/97. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Approvazione di misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ambiente e difesa del suolo, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1 lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente del Servizio Ambiente e difesa del suolo e del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca e l'attestazione degli stessi che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

1. di approvare, per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, e per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, le misure di conservazione generali riportate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di revocare la DGR n. 60 del 29 gennaio 2007 e la DGR n. 482 del 14 maggio 2007;
3. di stabilire che qualora le ZPS o i SIC ricadano all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente, come previsto dall'art. 4, comma 3 del DPR 357/97;
4. di stabilire che le misure di conservazione di cui al punto 1 rimangono in vigore fino all'approvazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui all'articolo 24, comma 5 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

La Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("direttiva Uccelli") concerne la conservazione degli uccelli selvatici. Gli stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie.

La Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("direttiva Habitat") concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, tramite la costituzione di una rete ecologica coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Natura 2000 comprende anche le ZPS, classificate dagli stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 4 stabilisce in particolare che:

- spetta alle regioni assicurare le opportune misure per evitare il degrado (comma 1);
- spetta alle regioni, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000, entro sei mesi dalla designazione delle zone speciali di conservazione, l'adozione delle misure di conservazione necessarie, che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat naturale e delle specie individuate dalle Regioni (comma 2);
- qualora i siti Natura 2000 ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per questa previste dalla normativa vigente; per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la Regione adotta le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (comma 3).

All'articolo 6 il citato DPR 357/97 prevede che gli obblighi in ordine alle misure di conservazione e alla Valutazione di incidenza si applicano anche alle ZPS, previste dalla citata direttiva 79/409/CEE.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 30/6/1997 ha indicato i siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1701 dell'1/8/2000 individua, nella regione Marche, le ZPS che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comunicazione all'Unione Europa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Con Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 Dicembre 2004 (GUCE n° L 382 del 28 dicembre 2004) sono stati riconosciuti come siti di importanza comunitaria gli ambiti territoriali individuati dalla Regione con la citata DGR n° 1709/1997.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005 elenca i SIC per la regione biogeografica continentale in Italia, compresa la regione Marche.

Il DM 21.12.2006 contiene criteri di gestione obbligatori, relativi all'applicazione della condizionalità in agricoltura, con particolare riferimento alle aree agricole che ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000.

La deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 29 gennaio 2007 ha definito le misure di conservazione generali per le ZPS e per i SIC.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

La deliberazione n. 151 del 26 febbraio 2007 ha applicato il regime di condizionalità della Politica Agricola Comune nella regione Marche per il 2007.

La deliberazione n. 482 del 14 maggio 2007 ha apportato modifiche ed integrazioni alla DGR n. 60/2007.

La legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, articolo 28, prevede che, in sede di prima applicazione, le misure di conservazione siano approvate, in deroga al procedimento contenuto nell'articolo 24, dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente. Decorso tale termine cessa di avere efficacia la deliberazione n. 60 del 29 gennaio 2007.

Con DGR n. 850 del 23 luglio 2007 la Giunta regionale ha trasmesso alla presidenza del Consiglio regionale, per il parere della competente commissione consiliare, lo schema di deliberazione concernente: "DPR 357/97. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Approvazione di misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE".

La IV Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 luglio 2007 ha espresso il parere n. 83/07 sul citato schema di deliberazione.

Motivazione

Le aree SIC e ZPS, ovvero quelle aree che costituiscono la rete europea Natura 2000, nella regione Marche sono attualmente 109 e ricoprono una superficie complessiva pari a 223.524,3 ettari, dei quali 102.396,06 ettari come SIC (n. 80) e 121.128,24 ettari come ZPS (n. 29), parzialmente sovrapposti fra loro.

Il DPR n° 357/97 prevede che le Regioni adottino le misure di conservazione. La mancata adozione di misure di conservazione disattende le disposizioni delle normative vigenti prefigurando il rischio che vengano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

Con le procedure di infrazione 2006/2131 e 2006/4043, la Commissione europea ha posto l'attenzione sugli aspetti relativi all'incompleto e insufficiente recepimento e all'errata attuazione della direttiva 79/409/CEE, da parte della normativa statale e regionale.

A livello regionale, al fine di completare il quadro delle misure di conservazione già contenute nella DGR n. 1277 del 6 novembre 2006 non solo con misure generali ed azioni da promuovere, ma con misure riguardanti particolarmente il settore agricolo, si è reso necessario adottare un complesso di misure più articolato. Infatti una mancata tempestiva adozione di misure di conservazione riguardante questo settore produttivo sarebbe stato di impedimento alla proficua utilizzazione, nelle Zone di Protezione Speciale, delle risorse comunitarie, nazionali e regionali afferenti al regolamento CE n° 1698/2005, con grave danno per gli stessi interessi di natura ambientale, nonché economica e sociale.

D'altra parte, ai sensi dell'allegato 1 (Atti A1 e A5) "Criteri di gestione obbligatori, relativi all'applicazione della condizionalità in agricoltura" al DM 21.12.2006, per i Siti di Importanza Comunitaria era obbligatorio da parte delle Regioni assicurare opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione poteva avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva.

L'adozione di misure di conservazione generali da applicare a tutti i siti di interesse comunitario riconosciuti dall'Unione Europea, avrebbe assolto alle disposizioni delle citate direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli".

A tale riguardo gli ex Servizi Ambiente e difesa del suolo, Agricoltura e Pesca e Attività e beni culturali,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

sport e marchigiani nel mondo, hanno costituito un gruppo di lavoro per elaborare, con il contributo delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste, un documento che, comprensivo anche delle tematiche attinenti al settore forestale e venatorio, definisse misure di conservazione valide per l'intero complesso dei siti Natura 2000. E' stata quindi approvata la deliberazione n. 60 del 29 gennaio 2007.

Successivamente, con la DGR n. 482 del 14 maggio 2007 sono state modificate alcune disposizioni contenute nella DGR n. 60/2007, con particolare riferimento alla disciplina della caccia al cinghiale nelle forme collettive della battuta e braccata nei siti Natura 2000.

Nel frattempo è stata approvata la legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, la quale all'articolo 28, prevede che, in sede di prima applicazione, le misure di conservazione siano approvate, in deroga al procedimento contenuto nell'articolo 24, dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente. La citata norma prevede anche che decorso tale termine cessa di avere efficacia la deliberazione n. 60 del 29 gennaio 2007.

Si è reso quindi necessario ridefinire il complesso delle misure di conservazione contenuto sia nella DGR n. 60/2007 che nella DGR n. 482/2007

A tale riguardo sono stati utilizzati i documenti prodotti dal tavolo di lavoro del 12 aprile 2007, insediatosi a seguito della nota a verbale della seduta di Giunta regionale del 13 marzo 2007, quelli prodotti a seguito degli ulteriori incontri con le associazioni agricole e venatorie del 6 giugno 2007 presso l'Assessorato Agricoltura, gli specifici contributi tecnici trasmessi dalle strutture regionali competenti in materia agricola, forestale e venatoria, l'aggiornamento degli allegati 4 e 5 della DGR n. 60/2007 e il parere n. 83/07 espresso dalla IV Commissione consiliare permanente. Su questa base sono state predisposte, in sede di prima applicazione della LR n. 6/2007, le misure di conservazione generali, che rimangono in vigore fino all'approvazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui all'articolo 24, comma 5 della citata legge regionale 12 giugno 2007, n. 6.

Per quanto riguarda il pronunciamento della competente Commissione consiliare, questa ha espresso parere favorevole a condizione che siano apportate le seguenti modifiche all' Allegato 2 del presente atto:

- nella lettera b. dopo le parole "dell'attività venatoria" è inserito il seguente periodo "ad eccezione della tortora per la quale l'attività venatoria è consentita per due giornate prefissate dal calendario venatorio fino alle ore 10,30 per un prelievo fino a cinque capi con l'uso di riparo tecnologico";
- la lettera d. sia sostituita dalla seguente: "la caccia al cinghiale in braccata o in battuta è svolta secondo le disposizioni che seguono:
 - a) nella braccata la muta è costituita da un numero di cani non superiore a 12;
 - b) dalla stagione venatoria 2009-2010 durante l'esecuzione della braccata la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale è effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
 - c) durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra."

La Commissione ha ritenuto inoltre necessario invitare la Giunta regionale a valutare l'opportunità di sopprimere nell'Allegato 2 la lettera a. A tale riguardo si conferma quanto contenuto della lettera a., perché questo non aggiunge alcun divieto all'esercizio venatorio, riportando quanto già previsto dall'art. 39 della legge regionale n. 7/95, di disciplina dell'attività venatoria, con la specificazione che l'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna avvenga sulla base dei dati analitici



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

utilizzati in fase di pianificazione faunistico-venatoria.

Sulla base della documentazione predetta e ritenendo opportuno accogliere il parere condizionato espresso dalla IV Commissione consiliare, le misure di conservazione generali sono state quindi così distinte: allegato 1 relativo al settore agricolo, che ricalca sostanzialmente quanto già previsto nel DM 21.12.2006 relativo all'applicazione della condizionalità in agricoltura; allegato 2 relativo all'esercizio dell'attività venatoria; allegato 3 relativo al settore forestale; allegati 4 e 5, relativi rispettivamente alle Ulteriori misure di conservazione e alle Azioni da promuovere o da incentivare.

Si propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giancarlo Uncini)

P.F. AREE PROTETTE, PROTOCOLLO DI KYOTO, RIQUALIFICAZIONE URBANA

VISTO

Il dirigente

(Arch. Silvia Catalino)

P.F. CACCIA E PESCA SPORTIVA E STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA

VISTO

Il dirigente

(Dr. Alessandro Agostini)

P.F. FORESTE E IRRIGAZIONE

VISTO

Il dirigente

(Arch. Gabriella Massaccesi)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO E DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente

(Dr. Cristina Martellini)

Il dirigente

(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)



ALLEGATO 1 - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO E ZOOTECNICO

1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure di conservazione per i Siti della rete Natura 2000 e vanno applicate a tutto il territorio della Rete Natura 2000.

- i. Divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.
- ii. Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
- iii. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione: Sono previsti i seguenti impegni:
 - a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
 - b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Detto intervento non deve essere effettuato nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- iv. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita e divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati.

2. Per le misure di cui al punto 1 sono previste le seguenti deroghe:

- per le misure di cui al punto 1.i sono ammesse deroghe per interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
- per le misure di cui al punto 1.iii sono ammesse le seguenti deroghe:

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- o pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocidi;
- o terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- o colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del D.M del 7 marzo 2002.
- o lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- o nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione);
- o nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

- o idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.
- È ammesso, in deroga alle epoche stabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Per le misure di cui al punto 1.iv sono ammesse le seguenti deroghe:

- è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati);
- sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.

3. Vengono inoltre stabilite le seguenti misure di conservazione che dovranno essere applicate all'intero territorio della Rete Natura 2000 della Regione Marche:

- a. è vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare;
- b. è vietata la rimozione di filari così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6;
- c. per favorire la sopravvivenza delle specie di Anfibi è vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali a fini irrigui;
- d. lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato, ove tecnicamente possibile, partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno per ridurre l'impatto sulle popolazioni di uccelli.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

ALLEGATO 2 - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d'Interesse Comunitario valgono le seguenti prescrizioni.

- a. L'esercizio venatorio è vietato in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori sulla base della pianificazione faunistico-venatoria, ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per una distanza di mille metri dagli stessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera gg) della legge regionale 5 febbraio 1995, n. 7.
- b. Non è consentita la preapertura dell'attività venatoria ad eccezione della tortora per la quale l'attività venatoria è consentita per due giornate prefissate dal calendario venatorio fino alle ore 10,30 per un prelievo fino a cinque capi con l'uso di riparo tecnologico; la caccia di selezione a tutti gli ungulati è consentita nel periodo previsto dal calendario venatorio; la caccia al cinghiale in forma di braccata o di battuta è consentita dalla seconda domenica di ottobre, alla seconda domenica di gennaio o, in ipotesi più restrittiva, secondo le previsioni dei regolamenti provinciali.
- c. Dalla seconda domenica di gennaio al 31 gennaio l'esercizio venatorio alle specie migratrici è consentito per tre giornate a settimana prefissate dal calendario venatorio.
- d. La caccia al cinghiale in braccata o in battuta è svolta secondo le disposizioni che seguono:
 1. nella braccata la muta è costituita da un numero di cani non superiore a 12;
 2. dalla stagione venatoria 2009-2010 durante l'esecuzione della braccata la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale è effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
 3. durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra..
- e. Non è consentito l'allenamento del cane da caccia dal 1 aprile alla prima metà di agosto, fatta eccezione per le zone istituite ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 7/95.
- f. Dalla stagione venatoria 2009-2010 non è consentito l'uso dei pallini di piombo nelle zone umide costituite da laghi naturali ed artificiali, corsi d'acqua naturali, classificati di classe I dall'articolo 28 della NTA del PPAR, e corsi d'acqua artificiali, nonché all'interno della fascia di 150 m dalle rive più esterne di dette zone umide.
- g. I ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, devono essere effettuati con fauna selvatica proveniente da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio o su aree limitrofe.
- h. Non è consentito abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*).
- i. Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.



ALLEGATO 3 – MISURE DI CONSERVAZIONE PER IL SETTORE FORESTALE

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei siti di interesse comunitario (SIC) sono previste le seguenti misure di conservazione relative al settore forestale.

- a. E' vietato tagliare alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- b. E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco del legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.

Gli enti gestori dei siti Natura 2000, gli enti che adottano od approvano strumenti di pianificazione forestale e gli enti che rilasciano le autorizzazioni in materia forestale verificano, in relazione alle caratteristiche del sito Natura 2000 e del tipo forestale oggetto di domanda di taglio, la necessità di inserire le seguenti misure di conservazione.

1. Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali o nel Piano di gestione del sito Natura 2000 devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni e le mitigazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni e mitigazioni siano assenti o giudicate insufficienti dall'ente gestore del sito e/o dall'ente competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale, gli stessi enti potranno prevederle nei propri atti.

2. Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie devono essere sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.

La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, realizzazione, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale ed esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, sramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento. Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco. Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione può essere applicata agli interventi di realizzazione ed allargamento della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

3. In ogni intervento forestale, in dipendenza della forma di governo e del tipo di trattamento previsti dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, dovrà essere garantita la presenza delle specie fruttifere forestali, delle secondarie ed accessorie, degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando per gli alberi secchi la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.

4. Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo e trattamento dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione e l'epoca dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e le disposizioni della legge regionale n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle prescrizioni di massima e polizia forestale emanate dalla Giunta regionale, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 della legge regionale n. 6/2005.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

5. La ramaglia ed i residui della lavorazione vanno sempre depezzati e lasciati sul letto di caduta, possibilmente non disposti in cordoni. Nei canali, nelle conoidi, nei versanti con pendenza superiore al 60% ed in prossimità di terreni instabili soggetti a movimenti gravitativi, l'ente competente può prescrivere l'eventuale accordonamento, da realizzarsi preferibilmente lungo le curve di livello, qualora tecnicamente ed economicamente sostenibile.

6. Particolari prescrizioni e tecniche selvicolturali, quali ad esempio una maggior quota di rilasci per la difesa del suolo, dovranno essere previste nelle autorizzazioni forestali per i boschi misti di latifoglie mesofile, negli acero-frassineti di forra, per le faggete, le leccete e per le formazioni ripariali e gli alberi in prossimità di corsi d'acqua perenni, sorgenti, fontanili, vasche, stagni, pozze d'abbeverata, laghi, grotte, caverne, forre, canali, crinali, conoidi detritici, sentieri escursionistici, carrarecce, mulattiere e in tutte le superfici montane con pendenza media del suolo uguale o superiore al 60% e in prossimità dei terreni instabili soggetti a movimenti gravitativi.



ALLEGATO 4 – ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Siti di interesse comunitario (SIC) sono individuate le seguenti ulteriori misure di conservazione.

- a. Divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.
- b. Divieto di costruzione di nuove linee elettriche in conduttori nudi di alta e media tensione, salvo che vengano svolte positivamente verifiche di compatibilità paesaggistiche e ambientali nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione. Al fine di determinare minori interferenze con le risorse naturali tutelate nei siti Natura 2000, in fase progettuale dovranno essere selezionati gli interventi meno impattanti relativamente al tracciato della linea, compresa la possibilità di interrimento, alle caratteristiche dei conduttori, alle opere di prevenzione dal rischio di elettrocuzione.
- c. Divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita, di impianti a fune permanenti e di piste da sci ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali e ad eccezione degli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico degli impianti di risalita, nonché delle piste da sci esistenti, necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse.
- d. Divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo mulattiere e sentieri, fatta eccezione per i mezzi agricoli, di soccorso, di controllo, di sorveglianza, di manutenzione delle infrastrutture, per i mezzi necessari all'accesso al fondo e all'azienda degli aventi diritto e fatto salvo, inoltre, lo svolgimento di manifestazioni sportive già autorizzate.
- e. Divieto di effettuare il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, fatta eccezione per l'effettuazione del campeggio didattico-educativo, disciplinato dalla legge regionale n. 9/2006 *Testo unico delle norme regionali in materia di turismo*, a condizione che il campeggio persegua le finalità definite al comma 1, lettera b) dell'articolo 36 del citato Testo unico e fatto salvo il nulla-osta dell'Ente Parco, nel caso che il campeggio ricada all'interno di un'area naturale protetta.
- f. Divieto di volo, di arrampicata e di escursioni ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree di nidificazione di Aquila reale, Pellegrino e Lanario.
- g. Divieto di immissione di ittiofauna con finalità alicutiche in stagni, laghi, fontanili, corsi d'acqua temporanei. Per i corsi d'acqua montani a deflusso perenne l'eventuale immissione dovrà essere coerente con la carta ittica e con i piani ittici provinciali, di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 11.
- h. La progettazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale deve essere compatibile con la conservazione delle risorse naturali tutelate, evitando la realizzazione di nuove urbanizzazioni all'interno dei siti Natura 2000, qualora vengano compromesse le risorse naturali individuate nei siti stessi.



ALLEGATO 5 – AZIONI DA PROMUOVERE O DA INCENTIVARE

In tutte le ZPS e i SIC della regione sono da promuovere e da incentivare:

- a. le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, che sono direttamente o indirettamente connesse al mantenimento o al miglioramento degli habitat naturali e seminaturali;
- b. le pratiche agricole con il metodo della produzione biologica;
- c. le misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di creare complessi macchia-radura, zone umide e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi ecologici ed ai margini delle zone umide già esistenti;
- d. il mantenimento e il recupero dei prati –pascoli;
- e. le pratiche pastorali tradizionali, evitando comunque l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo;
- f. il ripristino degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, macci, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti;
- g. lo sfalcio dei prati praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- h. i ripristini ed i recuperi di habitat danneggiati dall'attività umana in funzione degli obiettivi di conservazione di SIC e ZPS, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie;
- i. le misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti attraverso l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di cliche o sfere luminescenti, di cavi clicord o l'interramento dei cavi, specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre specie sensibili e di siti di passaggio dei migratori;
- j. le misure volte a contribuire all'espansione naturale delle specie arboree rare e sporadiche;
- k. le misure programmatiche per la tutela e la naturale espansione delle specie faunistiche fortemente localizzate e isolate;
- l. l'oculata gestione finalizzata alla conservazione delle formazioni vegetali forestali nei pressi dei corsi d'acqua e dei canali, in aree che non comportino comunque un elevato rischio idraulico;
- m. la conservazione di aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli alberi morti o marcescenti;
- n. la conservazione ed il ripristino di aree aperte, di pascoli e di aree agricole all'interno del bosco, preferibilmente nei pressi delle aree forestali frequentate in particolare dal Falco pecchiaiolo, dal Biancone, dal Nibbio reale e dal Nibbio bruno, evitando, comunque, l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo ed il pascolo brado all'interno delle aree boschive;
- o. il mantenimento del management passato, sottoposto ai regolamenti forestali (es. ceduzione, pascolo in bosco), qualora si reputi che proprio le pratiche selvicolturali messe in atto da molto tempo, perpetuate sino ai nostri giorni od ancora condotte, siano state e siano tra i fattori determinanti la presenza dell'habitat comunitario, di specie floro-faunistiche di interesse comunitario, nazionale e regionale e di equilibri ecosistemici strutturali dell'habitat considerato;
- p. le modalità di esbosco a basso impatto (animali da soma, cavalli di ferro, canalette, filo a sbalzo, avvallamento manuale degli assortimenti) in percorsi obbligatori prestabiliti (anche nell'eventualità di uso dei consueti mezzi meccanici);
- q. per i soprassuoli forestali a rischio di incendio, laddove vi sia una realistica minaccia, si incentivi l'adozione di criteri gestionali di prevenzione attraverso l'esecuzione degli interventi indicati nel paragrafo "operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco" nel BURM n. 103 del 17



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

settembre 2002, in cui è pubblicato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - DGR n. 1462/2002;

- r. preservare dagli interventi selvicolturali una fascia di 10 metri di larghezza per lato lungo i maggiori impluvi e una congrua fascia di rispetto dai crinali e dagli ecotoni;
- s. diversificare il più possibile la struttura del bosco ampliando l'offerta alimentare, mantenendo, se presenti, le vecchie matricine (a meno che non abbiano chioma troppo espansa ed aduggiante) e tutte le piante da frutto;
- t. conservare e favorire la presenza di fasce ecotonali e, al fine di una migliore connettività ambientale nei terreni confinanti con zone a bosco, mantenere una fascia di terreno incolto di alcuni metri, eventualmente soggetta a periodico sfalcio.

Inoltre verranno incentivate le seguenti attività finalizzate ad ottimizzare la conservazione e la gestione dei Siti Rete Natura 2000:

- a. la pianificazione territoriale sostenibile con particolare attenzione alla tutela della biodiversità;
- b. l'attivazione di programmi ed attività di controllo e monitoraggio ambientale;
- c. programmi antincendio;
- d. promozione delle attività di educazione ambientale e turistico-ricreative compatibili;
- e. indagini e monitoraggi per migliorare le conoscenze sui trend della biodiversità.